



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO



EN ISO 9001:2008
IQ-0206-08 (*)

IIS via C. Emery 97

C.F. 97804430581 - Cod. Mec. RMIS11100B - Distr. Scol. XXVIII
Sede centrale : **ITC Piero Calamandrei**- Via Carlo Emery, 97 - 00188 Roma - Cod. Mec. RMTD11101N- ☎ 06.121124425 ☎ 06.33688820
Codice Mec. Serale RMTD111513-Codice Mec. sez. Ospedaliera Policlinico "A.Gemelli" RMTD11102P
Sede associata : **IPSC T Stendhal** - Via Cassia, 726 - 00189 Roma - Cod. Mec. RMRC11101A - ☎ 06.121128465 ☎ 06.67666342
✉ RMIS11100B@istruzione.it-RMIS11100B@pec.istruzione.it
Siti web : www.itccalamandrei.it- www.ipssendhal.it
(* Certificazione di Qualità per la Formazione Superiore e Continua (sede centrale)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO applicativo dello STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Premessa

Il fine della scuola è quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle attitudini dei giovani e di preparare il loro inserimento come cittadini nella società.

La scuola, al fine di salvaguardare e rispettare i diritti degli studenti, si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativodidattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche per i portatori di handicap;
- la disponibilità di laboratori e adeguata strumentazione tecnologica, nonché di spazi e palestre atte all'esercizio di attività ginnico sportiva;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Il regolamento interno dell'istituto mira a garantire una convivenza ordinata. La regola fondamentale è il rispetto reciproco di tutte le componenti nei loro rispettivi ruoli e funzioni, dei beni comuni, dell'istituzione stessa e del suo fine specifico.

Art. 1. Diritti e doveri

Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli art.2 e 3 del D.P.R. 249 del 24/06/98 (statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) modificato successivamente dal D.P.R. 235/07.

Diritti

Lo studente ha diritto:

- ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome;
- di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di auto;
- ad una valutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- ad essere chiamati ad esprimere una propria opinione mediante una consultazione, nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola;
- alla libertà di apprendimento;
- ad esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola (secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti);
- al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene;
- a partecipare a riunioni ed assemblee di classe, di corso e di istituto (secondo programmazione effettuata all'inizio dell'anno scolastico).

Doveri

Gli studenti sono tenuti:

- a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- comportamenti coerenti con le finalità stesse del pubblico servizio scolastico, in termini di frequenza, puntualità, disciplina, rispetto di sé e degli altri, rispetto dell'istituto scolastico e di chi lo rappresenta, rispetto delle leggi dello Stato;
- a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri;
- a rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalla normativa di cui sopra; ad avere un comportamento tale da consentire un utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- a mantenere, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, un atteggiamento corretto e coerente con il ruolo e l'immagine dell'istituzione scolastica;
- ad osservare quanto espresso nel presente regolamento (e sue successive integrazioni), dallo Statuto e da quanto altro possa essere in seguito previsto ed altrimenti disciplinato.

Il comportamento degli studenti all'interno della scuola(aule, corridoi, palestra, laboratori, bagni e spogliatoi, ecc.)deve ispirarsi alle regole di civile convivenza e al rispetto dei luoghi e delle cose proprie della società.

Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall'aula senza autorizzazione del docente presente in classe. L'uscita dall'aula durante le ore di lezione è consentita ad un solo studente per volta (salvo eccezioni motivate) e in casi di effettiva necessità.

Durante il cambio dell'aula, se previsto dall'orario, gli studenti devono mantenere un atteggiamento corretto e in particolare, durante lo spostamento, si deve osservare il massimo ordine e silenzio.

Art. 2. Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia d'Istituto è composto da un docente designato dal Collegio dei Docenti, uno studente eletto, un genitore eletto, il Dirigente Scolastico o il suo delegato. Ha il compito di redimere i conflitti di sua competenza, di formulare proposte al Consiglio d'Istituto in merito a eventuali modifiche al regolamento di disciplina, per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

Art. 3. Entrata nei locali della scuola

L'ingresso a scuola è regolato all'inizio dell'anno scolastico dagli OOCC. Gli alunni possono entrare nei locali della scuola al suono della prima campanella , sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici e dei docenti in servizio.

Art. 4. Giustificazioni e comunicazioni scuola-famiglia

Ad inizio anno scolastico i genitori degli alunni minorenni sono tenuti a ritirare le credenziali per l'accesso al Registro Elettronico per:

- giustificare assenze, ritardi e uscite anticipate degli alunni;
- consultare il registro relativamente alle attività svolte in orario scolastico;
- visionare la somministrazione di compiti, verifiche e quant'altro;
- visionare l'andamento scolastico degli alunni;
- visionare gli orari di ricevimento dei docenti;
- visionare eventuali comunicazioni prodotte dall'istituto;

Gli alunni maggiorenni sono autorizzati a compiere personalmente le suddette operazioni.

Le assenze dovranno essere giustificate tramite RE entro una settimana dalla data dell'assenza. L'alunno privo di giustificazione dell'assenza sarà ammesso in classe con riserva e dovrà indoverogabilmente giustificare il giorno successivo. La settimana giustificazione sarà effettuata direttamente dai genitori al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore delegato.

- ~~, viene consegnato gratuitamente il libretto personale per le comunicazioni scuola famiglia valido per le giustificazioni. All'atto della consegna vengono depositate le firme dei genitori o di~~

~~chi ne fa le veci e viene applicata la foto tessera dello studente. In caso di smarrimento o di esaurimento del libretto, questo viene sostituito, a pagamento, previa richiesta al Dirigente Scolastico da parte dei genitori.~~

Art. 5. Ammissione in classe in caso di ritardo

L'ingresso in Istituto dopo il suono della campanella è consentito in casi eccezionali. Se tale ritardo non supera i 15 minuti, lo studente sarà ammesso direttamente dal docente della prima ora che segnerà l'orario d'ingresso sul registro di classe. Se il ritardo supera i 15 minuti e solo per casi eccezionali dovuti a motivi di trasporto o viabilità, lo studente potrà essere ammesso in classe con il permesso di uno dei collaboratori del Dirigente Scolastico e l'orario d'ingresso sarà annotato sul registro di classe dal docente della prima ora.

Qualora il ritardo sia tale da interrompere il regolare svolgimento delle lezioni già iniziate, gli studenti saranno ammessi alle lezioni solo al termine della prima ora con il foglio del permesso rilasciato da uno dei collaboratori della presidenza; il ritardo dovrà comunque essere giustificato sul registro elettronico entro il giorno successivo.

Ritardi di carattere eccezionale, indipendenti dalla volontà degli alunni verranno valutati dalla Presidenza.

Gli alunni minorenni, in caso di ritardo, non potranno comunque essere allontanati dalla scuola. In caso di reiterazione del ritardo o di mancata giustificazione di un ritardo entro due giorni lavorativi, ne sarà data tempestiva comunicazione alla famiglia, la quale sarà contestualmente avvertita che l'alunno non potrà essere riammesso alle lezioni se non accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci.

I ritardi, opportunamente annotati sul registro di classe, costituiscono elemento di valutazione relativamente alla partecipazione al dialogo educativo.

In particolare, con delibera all'unanimità, il Collegio dei Docenti, sentito il Dirigente scolastico, ha deciso di concedere, a partire dal mese di febbraio 2013, n° 3 ritardi al mese (non cumulabili). Lo studente che supererà tale limite sarà sanzionato nell'attribuzione del voto di condotta, che potrà essere abbassato sino a 5/10.

Art. 6. Autorizzazioni permanenti di ingressi-uscite differite.

Gli allievi che dimostrino di essere nell'impossibilità di trovarsi puntualmente in Istituto o che devono uscire con lieve anticipo per mancanza di idonei mezzi di trasporto, previa richiesta scritta presentata al Dirigente Scolastico, potranno ottenere particolari autorizzazioni.

La concessione di qualsiasi autorizzazione permanente sarà trascritta sul registro di classe.

Art. 7. Permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata

Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità i corsi e ad assolvere con assiduità gli impegni di studio. L'assiduità e la puntualità sono segni dell'assunzione della propria identità di studente. I ritardi e le uscite anticipate arrecano disturbo all'attività didattica della classe d'appartenenza e danneggiano il proprio

percorso educativo e formativo. Per tale motivo verranno autorizzate esclusivamente dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore e solamente per comprovate motivazioni.

Per nessuno motivo un alunno/a minorenni può allontanarsi dall'istituto senza essere accompagnato da un genitore o da un suo sostituto designato con delega scritta e con firma depositata in segreteria.

Gli studenti maggiorenni possono giustificare i ritardi e le uscite anticipate per motivi personali con l'autocertificazione. Il Dirigente Scolastico si riserva, in ogni caso, la facoltà di contattare la famiglia per eventuali chiarimenti.

Gli studenti maggiorenni, possono chiedere di uscire anticipatamente a partire dall'inizio dell'ultima ora, previa richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico e tenendo conto dei seguenti punti:

- **NON devono essere previste verifiche scritte ed orali nell'ora di lezione oggetto di uscita anticipata;**
- **NON è possibile richiedere l'uscita anticipata quando questa coincida con un'ora di lezione in cui è prevista la materia od il docente già interessati da precedenti assenze effettuate;**
- **E' consentito un numero massimo di quattro uscite anticipate nel quadrimestre.**

Art. 8. Assenze

La giustificazione deve essere considerata come una presa d'atto dell'assenza da parte dei genitori (o di chi esercita la patria potestà) . Pertanto anche l'assenza collettiva per manifestazioni studentesche deve essere giustificata ed entra nel conteggio come tutte le altre assenze. Si specifica che per assenza collettiva si intende assenza per partecipazione a scioperi o manifestazioni studentesche deliberate democraticamente dagli organi rappresentativi degli studenti. Le assenze collettive non decise da un organo rappresentativo degli studenti saranno considerate ingiustificate e incideranno negativamente sul voto di condotta.

Art. 9. Comportamento

Il comportamento degli studenti all'interno della scuola (aule, corridoi, palestra, laboratori, bagni e spogliatoi, ecc.) deve ispirarsi alle regole di civile convivenza e al rispetto dei luoghi e delle cose proprie della società. Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall'aula senza autorizzazione del docente presente in classe. L'uscita dall'aula durante le ore di lezione è consentita ad un solo studente per volta e in casi di effettiva necessità. Durante il cambio dell'aula, se previsto dall'orario, gli studenti devono mantenere un atteggiamento corretto e in particolare, durante lo spostamento, si deve osservare il massimo ordine e silenzio.

Art. 10. Periodo di socializzazione ed intervalli

Durante i periodi di socializzazione (15 minuti d'intervallo) è opportuno che gli allievi mantengano un comportamento rispettoso e prudente.

E' vietato allontanarsi dall'edificio scolastico.

E' vietato fumare nei corridoi, nelle aule, nei bagni e in generale nell'ambito dell'edificio scolastico. Oltre alle multe previste dalla vigente normativa, chi non rispetterà il divieto di fumo incorrerà in sanzioni disciplinari.

E' vietato sostare presso i cancelli che comunicano con l'esterno.

Art. 11. Bar

L'accesso ai locali del punto di ristoro è consentito esclusivamente all'ingresso entro e non oltre le ore 8.00 e durante gli intervalli di ricreazione.

Art. 12. Uso delle strutture e delle attrezzature

La conservazione delle aule, delle loro strumentazioni informatiche e delle relative suppellettili è affidata alla cura degli allievi. **L'uso da parte degli alunni e delle alunne è consentito esclusivamente per scopi didattici e sotto la vigilanza e la guida di un docente secondo tempi e orari stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico e in base alle esigenze delle singole attività curricolari.**

Di eventuali danni volontari arrecati agli arredi e alle attrezzature dell'Istituto sono chiamati a rispondere disciplinarmente e tenuti al risarcimento del danno coloro i quali li hanno provocati. Nel caso in cui non sia possibile risalire al responsabile del danneggiamento, lo stesso sarà risarcito dagli studenti di tutta la classe o delle classi che usufruiscono di tale ambiente.

Durante le esercitazioni di laboratorio devono essere rispettate le norme di prevenzione degli infortuni .

~~11.1 Al fine di favorire la massima efficienza e la tutela del patrimonio scolastico, ogni docente s'impegna a comunicare orario di inizio e di conclusione della lezione nell'aula multimediale con apposita modulistica; dispone l'uso di ogni PC attribuendo ad ogni alunno o coppia di alunni una postazione numerata, di cui è o sono responsabili.~~

~~11.2 Il Collegio dei Docenti affida annualmente ad una/un docente incaricato la gestione dell'aula.~~

~~11.3 Qualora si verifichi l'esistenza di guasti o danni è necessario darne immediato avviso al personale addetto; in presenza di danni e non sia possibile risalire a responsabilità individuali ne risponderà l'intera scolarisca che per ultima ha occupato l'aula.~~

~~11.4 L'utilizzo dei laboratori è disciplinato dai rispettivi regolamenti; prima di accedervi gli studenti depositeranno gli zaini e il materiale didattico non necessario negli appositi armadietti predisposti nei corridoi.~~

~~11.5 L'accesso ai laboratori in orario extra scolastico è ammesso previa richiesta motivata inoltrata al D.S. almeno cinque giorni prima da un docente abilitato all'uso delle attrezzature. Gli studenti possono accedervi solo accompagnati dall'insegnante.~~

~~11.6 Non è consentito sostare nei corridoi durante i cambi dell'ora, né fermarsi a scuola al termine delle lezioni se non si è autorizzati.~~

~~11.7 I trasferimenti interni tra i diversi ambienti della scuola debbono essere condotti senza recare pregiudizio a persone o cose e disturbo alle attività didattiche delle altre classi.~~

~~11.8 Durante gli intervalli è consentito spostarsi da un piano all'altro ed accedere all'area~~

~~esterna limitatamente alla parte antistante il seminterrato dell'edificio; è fatto divieto di uscire dal cancello prima del termine delle lezioni e accedere alle aree laterali e posteriori.~~
~~11.9 Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica utilizzeranno gli spazi che verranno loro indicati.~~
~~11.10 L'uso della radio è autorizzato, annualmente, dal Dirigente Scolastico. La diffusione e l'affissione di scritti e stampati deve essere autorizzata dallo stesso o dai suoi collaboratori; le comunicazioni anonime non saranno prese in considerazione.~~
~~11.11 Durante l'orario scolastico l'utilizzo delle attrezzature sportive è riservato al personale docente, che avrà cura di risistemare gli attrezzi dopo l'uso. L'uso della palestra è regolato da un orario interno esposto in ogni plesso.~~
~~11.12 La scuola non è responsabile per qualsiasi inconveniente riguardante i mezzi di locomozione con i quali studenti, genitori e personale raggiungono l'istituto, non avendo a disposizione personale da adibire a custodia/sorveglianza dei medesimi.~~

Art. 13. Divieto di utilizzo delle uscite di sicurezza

E' vietato utilizzare le uscite e le scale di sicurezza, se non in caso di effettiva necessità. E' vietato sostare o sedersi sulle scale di sicurezza.

Art. 14. Comportamento in situazioni di emergenza

Qualora si verificassero situazioni di emergenza, gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente alle procedure che verranno indicate dagli organi preposti. Nel caso in cui, in tali frangenti, gli studenti non si attenessero alle indicazioni avute, tale comportamento si configura come mancanza disciplinare e soggetta, quindi, alle sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

Art. 15. Divieto di usare il cellulare e di dispositivi elettronici

Durante le ore di lezione, a meno di esplicita autorizzazione o richiesta del docente, è assolutamente vietato utilizzare telefonicellulari, lettori MP3, I-Pod e altri apparecchi di intrattenimento. Si ricorda che, in base alla Legge 675 del 31/12/96 (tutela della privacy) e successive integrazioni, non è ammesso registrare e scattare foto ad allievi o al personale senza il consenso degli interessati, né pubblicare le stesse sui Social Network. Le violazioni saranno oggetto di provvedimenti disciplinari.

Art. 15 bis Sequestro temporaneo degli oggetti estranei alla didattica

Gli oggetti estranei alla didattica o i cellulari accesi usati senza autorizzazione durante le attività didattiche possono essere sequestrati temporaneamente dall'insegnante, che li consegnerà in vice-presidenza. Detti oggetti saranno consegnati allo studente al termine delle lezioni da un delegato del Dirigente. In caso di oggetti pericolosi o futili la riconsegna sarà effettuata solo ai familiari. Il rifiuto di consegnare detti oggetti sarà riportato sul registro di classe con ammonizione scritta.

Art. 16. Comunicazioni scuola-famiglia

Gli studenti sono tenuti ad informare i genitori del contenuto delle comunicazioni trasmesse per loro tramite e pubblicate sul Registro elettronico (per le quali si prega i dare conferma di presa visione mediante il registro elettronico stesso) e sono invitati a collaborare perché i contatti della scuola con le famiglie siano continui e produttivi.

Le comunicazioni che, a parere del Dirigente Scolastico o degli OOCC, siano di rilevante importanza saranno inviate per iscritto ai genitori tramite i figli che provvederanno a restituire al docente coordinatore di classe il tagliando di “presa visione”.

Art. 17. Art. 17 Accesso agli uffici

I rapporti degli alunni con la Segreteria e la Presidenza sono disciplinati secondo modalità affisse all'albo. L'accesso agli uffici di segreteria durante le ore di lezione è permesso nel rispetto dell'orario stabilito e comunicato agli studenti e alle famiglie.

Art. 18. Art. 18 Accesso all'Istituto

Comma 1: Gli studenti possono accedere all'edificio che ospita l'Istituto solo durante le ore di lezione, per tutte le attività integrative o extrascolastiche programmate e deliberate dagli organi collegiali, anche in ore pomeridiane o serali, e per quelle autorizzate dal dirigente scolastico su loro richiesta. Costituisce grave mancanza disciplinare la permanenza non autorizzata nei locali della scuola oltre gli orari stabiliti. Gli studenti sono affidati al personale della Scuola dall'entrata nell'edificio all'uscita. L'utilizzo e la permanenza nelle aree comuni (laboratori, aule attrezzate, biblioteca, palestra) e nelle aule assegnate alle classi o ai gruppi classe è consentito solo nell'ambito delle attività programmate dai docenti, dai consigli di classe e dagli altri organi collegiali per le ordinarie attività didattiche e per le attività integrative ed extrascolastiche. Le uscite e le entrate al di fuori dell'orario previsto sono regolamentate e autorizzate dal dirigente o da persone da lui delegate. Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione funzionale. La Scuola valuta sul piano disciplinare le infrazioni alle disposizioni e ai regolamenti citati, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità di altra natura, quali, per esempio, quelle di carattere penale.

Comma 2 : Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici di segreteria e presidenza solo negli orari previsti e per il tempo limitato al disbrigo di pratiche; non possono invece accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali. I genitori degli studenti, oltre che agli Uffici, possono normalmente accedere alle aree riservate ai contatti con i docenti ed eccezionalmente alle aree dove svolge attività didattica se autorizzati dal dirigente e accompagnati dal personale della Scuola. La Scuola si riserva di adire le vie giudiziarie per

quanti non rispettino quanto disposto nei commi precedenti, specie nel caso in cui da ciò derivi turbativa dell'attività didattica o danni a persone o cose.

Art. 19. Sicurezza

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla sicurezza. Oltre alle attività didattiche ordinarie, integrative ed extrascolastiche, anche le riunioni, le assemblee, le videoproiezioni, le attività musicali e teatrali devono avvenire in condizioni di sicurezza; in caso contrario non possono essere autorizzate.

Art. 20. Riservatezza

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla riservatezza, che trovano applicazione nel trattamento dei dati da parte della Scuola e nel diritto di accesso ai dati personali. Nessuno può diffondere o comunicare i dati personali di altre persone senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto esplicito consenso. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono prestare particolare attenzione a non mettere in rete immagini o a diffonderle tramite cellulare

Art. 21. Danni agli ambienti e alle cose

Gli studenti sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti scolastici, degli arredi, delle attrezzature, sempre avendo presente che i relativi costi sono sostenuti dai cittadini italiani attraverso le tasse. Chiunque li danneggia è tenuto a risarcire la scuola e incorre nelle sanzioni previste dal regolamento di disciplina. Ogni studente è tenuto a fare quanto è nelle sue possibilità per impedire che un compagno danneggi i beni comuni e a invitare quelli che eventualmente hanno danneggiato ad assumersi le proprie responsabilità.

Art. 22. Interruzione delle lezioni

Gli studenti che, per qualsiasi motivo e in qualsiasi modo interrompano, ostacolano o impediscano lo svolgimento dell'attività didattica, ledono il diritto allo studio dei loro compagni e recano danno all'istituzione scolastica. I responsabili pertanto incorrono nelle sanzioni previste dal regolamento di disciplina e possono essere inoltre perseguiti ai sensi dell'art.340 del Codice Penale (Interruzione di pubblico servizio)

Art. 23. Valutazione del comportamento

Il Decreto Ministeriale n.5/2009, art.3, comma 1, dispone quanto segue: "Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il consiglio di Classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso nel corso dell'anno". Pertanto, in sede di scrutini finali, il Consiglio attribuirà il voto di condotta tenendo conto anche dei comportamenti relativi al primo quadrimestre.

Art. 24. Diritto di assemblea

- a. Gli studenti possono esercitare il diritto di associazione utilizzando i locali dell'Istituto previa motivata richiesta al Dirigente Scolastico da inoltrare almeno cinque giorni prima.
- b. Il diritto di assemblea e di riunione degli studenti, a livello di classe e di Istituto, è regolamentata dagli artt. 13 e 14 del T.U. 16/4/1994.
- c. Le assemblee di classe con la presenza di genitori, studenti e docenti sono convocate, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico da inoltrare con almeno dieci giorni di anticipo, susseguendo una delle componenti.
- d. L'assemblea generale degli studenti, si può riunire una volta al mese durante l'orario scolastico, secondo quanto previsto negli artt. 43 e 44 del DPR 416 del 31/5/1974 e successive integrazioni. La richiesta deve essere inoltrata al D.S. almeno cinque giorni prima della data proposta e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e la presumibile durata e deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli studenti, anche nella persona dei rappresentanti di classe. Spetta al D.S. stabilire la data definitiva dell'assemblea, in relazione alle esigenze didattiche e ai vari impegni scolastici. La partecipazione all'assemblea è libera e pertanto gli alunni che non intendono partecipare, possono restare in classe. L'eventuale attività didattica svolta durante le ore dedicate all'assemblea, deve essere limitata alla ripetizione, allo studio individuale o ad argomenti extra curriculari. Qualora l'assemblea di istituto non fosse in grado di funzionare, il D.S. , o un suo incaricato, può intervenire e porre fine alla stessa. Dell'assemblea viene redatto un verbale a cura degli studenti che deve essere consegnato in Presidenza. Per quanto non previsto applicasi nota MPI 26/11/03 prot. n.4733/A3, che si allega.

Nota 26 novembre 2003 Prot. n. 4733/A3

Oggetto: Assemblee studentesche

Com'è noto gli artt. 12 e 13 del D.L.vo n. 297/94 stabiliscono che gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo precise modalità.

Le assemblee possono essere tenute durante l'orario delle lezioni nel limite di una al mese; se assemblea d'istituto, nelle ore di lezione di una giornata, se assemblea di classe, nel limite di due ore.

L'art. 13, primo comma riconosce alle assemblee studentesche il valore di "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti".

L'art. 74 dello stesso D.L.vo 297/94 al comma 3 prevede che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

Gli articoli citati conferiscono diritti ed impongono doveri agli studenti ed alle istituzioni scolastiche, nell'ottica di un ordinato svolgimento delle attività scolastiche funzionali all'apprendimento, alla formazione e all'educazione degli studenti, in particolare:

a) il diritto di assemblea, cui corrisponde per l'Istituzione scolastica il dovere di tutelare nell'esercizio sempre che ricorrono talune condizioni;

b) il diritto all'istruzione, cui corrisponde l'obbligo per l'Istituzione scolastica di assicurare un minimo di ore di lezione ad esso funzionale.

- e. Le considerazioni che precedono consentono di trarre le seguenti conclusioni:
 - i. le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, periodicamente tenute con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 13 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare;

- ii. le giornate riservate alle assemblee d'istituto, durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali abbiano partecipato esperti, regolarmente autorizzati dal Consiglio d'istituto, (comma 7, art. 13 T.U.), sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni;
 - iii. le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.
- f. 14.6 In relazione a quanto precisato con riferimento alla fattispecie di cui ai punti precedenti, l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni.
- g. Con la presente nota si intende superata la comunicazione ministeriale n.1911/A3 del 24 aprile 2003.
- h. Le assemblee di classe, si possono svolgere in orario scolastico per due ore al mese, anche in tempi diversi, avendo cura di effettuare un'alternanza tra le materie, con l'assenso dei docenti delle ore prescelte. La richiesta deve essere inoltrata al D.S. almeno dieci giorni prima della data prevista. I docenti interessati devono rimanere in sede a disposizione e svolgere sorveglianza e potranno intervenire qualora sia constatata l'impossibilità di un ordinato e regolare svolgimento dell'assemblea, stante l'obbligo di vigilanza che comunque loro spetta. Dell'assemblea viene redatto un verbale a cura degli studenti che deve essere consegnato in Presidenza.